

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

N° 38
del 27-09-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione delle decisioni assunte in sede di revisione straordinaria delle società partecipate (articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di settembre, alle ore 20:00, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Simeoni Alvisè	P
Razzolini Tommaso	P	Piccolo Silvia	P
Geronazzo Pierantonio	P	Bolla Stefano	P
Bertelle Martina	P	Callegaro Fabio	A
Dall'Armi Elisa	P	Zago Rita	A
Bortolin Giorgio	A	Gatto Rosy	P
Miotto Marco	P	Corrado Paola	A
Puel Barbara	P	Mion Francesca	A
Comarella Osvaldo	P		

Presenti

n. 12

Assenti

N. 5

e il seguente assessore non consigliere:

Geronazzo Mariachiara	P
-----------------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giovanni Alvino.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Puel Barbara
Bolla Stefano
Gatto Rosy

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, sulle attribuzioni dei consigli, con particolare riguardo al comma 2, lett. e);
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP)*, con particolare riguardo agli artt. 7, comma 1, lett. c), e 8, commi 1 e 2, e alle altre norme in essi richiamate;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 30 settembre 2017, di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016;

DATO ATTO che, con la suddetta deliberazione, il Consiglio si era espresso, tra l'altro, per:

- il mantenimento delle partecipazioni nelle società *Alto Trevigiano Servizi s.r.l.* (quota di partecipazione del 3,24%) e *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* (quota del 100%), nonché in *Asco Holding S.p.A.* (quota del 2,20%), per la quale era stata indicata la fusione con una sua partecipata ai fini del rispetto dei vincoli posti dal TUSPP;
- la cessione/alienazione delle quote possedute dal Comune nelle società *Banca Popolare Etica s.c.r.l.*, in breve *Banca Etica* o *BPE* (quota dello 0,003%), *Galeno s.r.l.* (quota dello 0,29%) e delle quote possedute dalla controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* nella *Cooperativa Esercenti Farmacia a r.l.*, in breve *CEF* (quota dello 0,04%);

RILEVATO, quanto alle previsioni relative ad *Asco Holding S.p.A.*:

- che i Comuni soci di *Asco Holding*, fra cui Valdobbiadene, hanno assunto ulteriori determinazioni rispetto agli indirizzi già espressi dai Consigli nelle deliberazioni di revisione straordinaria, e segnatamente hanno approvato alcune modifiche allo statuto sociale;
- che, in relazione alle disposizioni dell'art. 2437 e segg. del codice civile, l'assemblea ha anche stabilito:
 - un valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso di € 3,75 per azione;
 - che la delibera di approvazione del nuovo statuto debba intendersi revocata qualora il diritto di recesso venga esercitato oltre la soglia del 38,48% del capitale della società oppure in caso di mancata approvazione della distribuzione del dividendo straordinario da parte dell'assemblea di Ascopiave;
- che, per il Comune di Valdobbiadene, la modifica statutaria è stata approvata dal Consiglio con deliberazione n. 31 del 18 luglio 2018;

VISTO l'esito definitivo dell'esercizio del diritto di recesso da parte di alcuni soci, come esposto dalla società nella comunicazione ricevuta al prot. 19911 del 7 settembre 2018, e preso atto che:

- il diritto di recesso è stato esercitato per complessive 41.945.221 azioni, corrispondenti a un controvalore di € 157.294.578,75 e al 29,96% del capitale sociale;
- di tale importo, per il 15,78% è stata chiesta la liquidazione delle quote recedute e per il 14,18% l'attribuzione di quote della controllata *Asco Piave S.p.A.*;
- per 27.937.786 azioni i soci recedenti hanno contestato il valore di liquidazione fissato in € 3,75 per azione,

DATO QUINDI ATTO che il valore di liquidazione sopra indicato è stato accettato dai soci recedenti per complessive 14.007.435 azioni;

VISTO l'avviso di offerta in opzione di 14.007.435 azioni di *Asco Holding S.p.A.* ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, e preso atto che ciascun azionista può aderire all'offerta acquistando 0,1428531597 per ogni azione posseduta, al prezzo di € 3,75 ad azione;

DATO ATTO che il comune di Valdobbadiene possiede 3.084.088 azioni di *Asco Holding* e potrebbe quindi esercitare l'opzione su 440.571 azioni (corrispondenti a una spesa complessiva di € 1.652.141,25);

VALUTATO che non sussistano i presupposti per l'esercizio del diritto di opzione, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria dell'operazione per il bilancio comunale;

RITENUTO pertanto di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione sulle azioni recedute;

DATO ATTO peraltro che è intenzione di questa amministrazione comunale confermare il mantenimento della partecipazione in *Asco Holding S.p.A.*, demandando al consiglio di amministrazione della società eventuali azioni ai fini del rispetto del decreto legislativo n. 175/2016;

RILEVATO, con riguardo alla cessione/alienazione delle società previste dalla deliberazione consiliare n. 44/2017, che:

- che l'art. 10 del TUSPP prevede che l'alienazione delle partecipazioni sia fatta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del consiglio comunale, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
- che, mentre per le società per azioni e le società a responsabilità limitata il codice civile prevede la libera trasferibilità delle azioni, per le società cooperative l'art. 2530 c.c. prevede il benessere preventivo della società stessa, con la procedura stabilita dal medesimo art. 2530 c.c. e dallo statuto sociale;
- che CEF e BPE sono società cooperative;

CONSIDERATO:

- che la società partecipata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* detiene 270 quote in CEF, corrispondenti a € 14.040,00, derivanti dalla sottoscrizione iniziale di 200 quote al prezzo di € 10.400,00 oltre a ulteriori 70 quote (pari a complessivi € 3.640,00) assegnate in occasione delle rivalutazioni gratuite del capitale sociale deliberate dalla società;
- che, per previsione statutaria, il numero di soci operatori in CEF è illimitato, e quindi non può esservi alcun interesse, per i possibili acquirenti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, ad acquistare le azioni da un socio, dal momento che può chiedere direttamente alla società l'ammissione in qualità di socio; la convenienza potrebbe averla nel caso in cui l'alienante offrisse le quote in suo possesso a un prezzo inferiore al loro valore, ciò che causerebbe però a quest'ultimo una perdita economica, dal momento che esso deve comunque versare all'erario l'aliquota sulla plusvalenza derivatagli dagli incrementi di quote attribuitigli in sede di rivalutazione gratuita del capitale sociale;
- che, oltre all'ipotesi di trasferimento delle azioni con la procedura prevista dall'art. 2530 c.c., lo statuto di CEF prevede anche la possibilità di recesso del socio operatore quando non sia più in grado, per gravi motivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che l'obbligo di alienazione della quota derivante da norme di legge, e dalle conseguenti determinazioni del socio che detiene il capitale di controllo, può ben configurare i gravi

- motivi che consentono il recesso;
- che il recesso dalla società partecipata consegua comunque il fine di cedere la partecipazioni che non rispetta i requisiti previsti dall'art. 20 del TUSPP;
 - che, alla luce di quanto sopra esposto, l'attivazione di una procedura a evidenza pubblica per la manifestazione di interesse all'acquisto delle quote detenute in *CEF* dalla *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* configura un inutile appesantimento del procedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'amministratore unico della società controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* all'esercizio del recesso dalla società *Cooperativa esercenti farmacia s.r.l. (CEF)* con le modalità stabilite dall'art. 16 dello statuto sociale della medesima società cooperativa;

PRECISATO, con riguardo alla partecipata *Banca popolare etica s.r.l.*, che il relativo statuto sociale non prevede il recesso dei soci se non nei casi stabiliti dall'art. 2437 c.c.;

RIBADITA pertanto la volontà di procedere all'alienazione delle quote detenute nelle società partecipate *Galeno s.r.l.* e *Banca popolare etica s.r.l.* nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, demandando l'attuazione del presente provvedimento al responsabile del servizio competente;

RITENUTO inoltre di esprimere sin d'ora l'indirizzo che il suddetto responsabile metta in atto ogni ulteriore azione ritenuta utile ai fini della cessione delle partecipazioni di cui trattasi, qualora la procedura di alienazione di cui sopra non andasse a buon fine per assenza di offerenti;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* del Responsabile del servizio, dr. Santino Quagliotto, *in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità amministrativa*, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate, nonché *in ordine alla regolarità contabile*;

Entra il consigliere Corrado Paola, presenti n. 13.

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco-Presidente;

ESURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta cui la presente fa riferimento, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 13
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1. di dare atto:

- che l'Assemblea della società partecipata *Asco Holding S.p.A.*, nella seduta del 23

- luglio 2018, ha approvato la modifica dello statuto sociale;
 - che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e segg. del codice civile da parte dei soci che non hanno concorso all'approvazione della modifica dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione di *Asco Holding* ha depositato presso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno l'avviso di offerta in opzione di azioni di 14.007.435 di *Asco Holding S.p.A.* ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2, del codice civile;
 - che ciascun azionista può aderire all'offerta acquistando n. 0,1428531597 per ogni azione posseduta, corrispondente, per il Comune di Valdobbiadene, a un diritto di opzione su 440.571 azioni, pari un importo complessivo di € 1.652.141,25;
2. di non esercitare il diritto di opzione sulle azioni in offerta, secondo quanto espresso in parte narrativa;
 3. di confermare la volontà dell'amministrazione comunale di mantenere la partecipazione in *Asco Holding Spa*, demandando peraltro al consiglio di amministrazione della società eventuali azioni al fine del rispetto del decreto legislativo n. 175/2016;
 4. di autorizzare, per quanto espresso in parte narrativa, l'amministratore unico della società controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l. all'esercizio* del recesso dalla società *Cooperativa esercenti farmacia s.r.l. (CEF)*, con le modalità stabilite dall'art. 16 dello statuto sociale della medesima società cooperativa;
 5. di procedere all'alienazione delle quote detenute nelle società partecipate *Galeno s.r.l.* e *Banca popolare etica s.r.l.* nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, demandando l'attuazione del presente provvedimento al responsabile del servizio competente;
 6. di esprimere sin d'ora l'indirizzo al suddetto responsabile, affinché metta in atto ogni ulteriore azione ritenuta utile ai fini della cessione delle partecipazioni di cui trattasi, qualora la procedura di alienazione di cui sopra non andasse a buon fine per assenza di offerenti.

Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, avendo la votazione palese dato il seguente esito:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Fregonese Luciano*

Il Segretario comunale
f.to *Giovanni Alvino*

N. 1098 di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 18-10-2018 al 02-11-2018, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 18-10-2018

Il Messo comunale
f.to *Viviani*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 29-10-2018.

Valdobbiadene, 05-11-2018

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Valerio De Rosso

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene, 05-11-2018

Il dipendente incaricato